



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCUTA
DAL CONI

Stagione sportiva 2016-2017

Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. **GSP16158**

Data: 24/02/2017

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 22/02/2017 relativo all'incontro (6577) di Campionato Nazionale Maschile Serie B disputatosi a Palagorà (MI) il 22/02/2017 tra Milano Rossoblu (604) e Alleghe Hockey (018).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **Alleghe Hockey S. S. D. A R.I. (018)** perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-5 ai sensi degli artt. 7B e 8, lett. e) delle Norme Organizzative Federali Annuali – Norme Comuni - anno sportivo 2016-2017 .

Ammenda inflitta alla squadra dell' **Alleghe Hockey S. S. D. A R.I. (018)** di € 1000,00.- (mille/00) ai sensi dell'art.19 del Regolamento di Giustizia.

D) Motivazione:

Alleghe Hockey S. S. D. A R.I. (018)

Dal rapporto arbitrale emerge che l'incontro in oggetto non è stato disputato a causa dell'assenza della squadra ospite.

Occorre ricordare che tale partita valeva, in base a quanto disposto dalla Commissione Campionati Senior F.I.S.G., come incontro di recupero di quella non disputata in data 28.01.2017, per inagibilità del campo di gara (vedasi decisione GSP16137)

Ciò posto, non risulta a questo Giudice Sportivo che la società Alleghe Hockey abbia fornito prova in ordine all'esistenza di una causa di forza maggiore (incidente automobilistico, impraticabilità della strada, ecc.), a giustificazione del mancato arrivo della propria squadra allo stadio di Milano.

Ritenuta pertanto provata la responsabilità della predetta società per la mancata disputa dell'incontro di recupero nella data stabilita dal competente organo federale e preso atto che non è ammissibile, ai sensi dell'art. 8, lett. e), "il recupero del recupero" dell'incontro, ne conseguono le sotto indicate sanzioni disciplinari

P.Q.M.

visti gli artt. 7B, 8, lett. f)e g) delle Norme Organizzative Federeali Annuali - Norme Comuni - Anno Sportivo 2016-2017 e art.19 del Regol. di Giustizia

s a n c i s c e

La sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-5 a carico della soc Noeietà dell' Alleghe Hockey



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCUTA
DAL CONI

Stagione sportiva 2016-2017

di s p o n e

a carico della società Alleghe Hockey il pagamento delle spese arbitrali, servizio medico e ambulanza, se presente in loco e se documentate ed inoltre di quelle di organizzazione dell'evento sportivo per l'ammontare indicato dalla Commissione Campionato Senior.

i n f l i g g e

alla società Alleghe Hockey la sanzione pecuniaria dell'ammenda di €. 1.000,00.- (mille/00);

d i s p o n e

la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per gli eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari da sottoporre al vaglio di questo Giudice Sportivo.

Alleghe Hockey S. S. D. A R.I. (018)

Vedi sopra

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200,00 - (duecento/00 euro) alla squadra Alleghe Hockey S. S. D. A R.I. (018).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi